

# COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

PROVINCIA DI PAVIA

AL SIG. SINDACO

SEDE

E P.C. AL COMPONENTE ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE

DR. MASSIMILIANO MUSSI

SUA MAIL

Prot. n.... 18 GEN 2015 302  
Lì, .....

Oggetto: RELAZIONE ART 2 COMMA 9 BIS LEGGE N. 241/90 E SUCC. MOD. E INT.

L'art. 2, comma 1°, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., sul procedimento amministrativo prevede che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

L'art. 2, comma 9-bis, della medesima legge n. 241/1990, prevede che l'organo di governo di ciascuna pubblica amministrazione individua, nell'ambito delle figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.


Il comma 9-ter del predetto art. 2 prevede infine che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Con decreto n.30 del 4/6/2014 il Sindaco neo eletto ha confermato la nomina della sottoscritta quale soggetto al quale attribuire il predetto potere sostitutivo in caso di inerzia.

Con propria nota VIA MAIL in data 5 gennaio u.s. la sottoscritta ha richiesto ai responsabili di servizio di relazionare in merito al fine della presentazione al Sindaco della relazione prevista nella normativa succitata.

La Rag. Bailo ha risposto in data 8 gennaio 2016; successivamente anche l'arch. Maroni, la rag. Capellini e la dr.ssa Olivetti hannrisposto di non aver ricevuto alcuna contestazione per la mancata adozione dei procedimenti riconducibili all'unità organizzativa di sua competenza nei tempi previsti.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta da' atto che al Comune di Travacò Siccomario non è pervenuta nel corso dell'anno 2015 alcuna richiesta di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990.



IL SEGRETARIO GENERALE (DR.SSA NIGRO FAUSTA)